

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
TOSCANA	SENTENZA	259	2013	RESPONSABILITA'	17/07/2013

N°259/2013

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA**

Composta dai seguenti magistrati:

<b>Francesco Pezzella</b>	Presidente
<b>Francesco D'Isanto</b>	Consigliere
<b>Paola Briguori</b>	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **59321R** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di FOCARDI Silvano, C. F. FCRSVN 6S12 D612R, nato a Firenze il 12 novembre 1946 e residente in Siena, in Via del Capitano n. 7, in qualità di Responsabile del Centro Interdipartimentale per la Sicurezza Alimentare

dell'Università degli studi di Siena, rappresentato, assistito e difeso dall'avv. Mauro Manzi (codice fiscale: MNZMRA46R12E463Z) del Foro della Spezia in virtù di procura in calce al presente atto - il quale dichiara, ai sensi di legge, di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0187-730680 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [mauro.manzi@aw.sp.legalmail.it](mailto:mauro.manzi@aw.sp.legalmail.it).

**Visto** l'atto introduttivo del giudizio;

**Visti** gli altri atti e documenti di causa;

**Uditi** nella pubblica udienza del 6 febbraio 2013, il relatore, dr.ssa Paola Briguori, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale, dr.ssa Acheropita Mondera;

**Udito**, per Focardi, l'avv. Mauro Manzi.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Rilevato in

### **FATTO**

1. Con atto di citazione depositato il 27 settembre 2012, il Procuratore Regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione FOCARDI Silvano, in qualità di Responsabile del Centro Interdipartimentale per la Sicurezza Alimentare dell'Università degli studi di Siena, *per sentirlo condannare al pagamento, a favore dell'Università degli studi di Siena, della somma di € 8.991,06 o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, aumentata degli interessi legali a decorrere dal momento dell'effettivo depauperamento del patrimonio dell'Amministrazione e fino all'effettivo*

*soddisfacimento delle ragioni del creditore e per la causale di cui in narrativa e con le spese del giudizio. Fatto salvo ogni altro diritto, azione e ragione.*

2. Risultava che, con nota prot. n. 0044781 del 2 dicembre 2011, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Siena aveva segnalato una vicenda, causativa di danno erariale, concernente una spesa ritenuta inutile per la Pubblica Amministrazione e consistente nel pagamento di alcune fatture, per l'acquisto di prodotti alimentari (vino, dolci, pesce, carne), da parte del Dipartimento di Scienze Ambientali del Centro Interdipartimentale per la Sicurezza Alimentare dell'Università degli studi di Siena.

Il predetto Nucleo Provinciale, a conclusione di un'attività investigativa, svolta su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, aveva rilevato acquisti critici nei seguenti casi dei vari prodotti richiamati nel periodo 2003-2009, effettuati dal il prof. Focardi, con fondi del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università degli studi di Siena, destinati alla ricerca:

#### Dolci e Cantine di Bigoli Anna

-fattura n. 1 dell' 8 marzo 2004, dell'importo di € 1.231,20, pagata in data 6 aprile 2004, con mandato n. 1700 del 17 marzo 2004;

-fattura n. 2 del 9 giugno 2004, dell'importo di € 653,76, pagata in data 5 agosto 2004, con mandato del Dipartimento - n. 1467 - del 30 luglio 2004;

-fattura n. 1 del 24 febbraio 2005, dell'importo di € 1.451,95, pagata con mandato dell'Ateneo - n. 660 del 1° marzo 2005;

-fattura n. 3 del 20 maggio 2005, dell'importo di € 1.068,33, pagata in data 11 luglio

2005, con mandato dell'Ateneo n. 3910 del 30 maggio 2005;

-fattura n. 4 del 26 maggio 2005, dell'importo di € 937,44, pagata in data 11 luglio 2005, con mandato dell'Ateneo n. 3910 del 30 maggio 2005;

-fattura n. 5 del 18 luglio 2005, dell'importo di € 994,70, pagata in data 30 agosto 2005, con mandato del Dipartimento n. 1395 del 24 agosto 2005;

-fattura n. 7 del 28 novembre 2005, dell'importo di € 1.412,40, pagata in data 13 dicembre 2005, con mandato dell'Ateneo n. 9774 del 5 dicembre 2005;

-fattura n.1 del 26 giugno 2007, dell'importo di € 1.924,12, pagata in data 17 agosto 2007, con mandato dell'Ateneo n. 5300 del 16 luglio 2007;

-fattura n. 1 del 4 gennaio 2008, dell'importo di € 1.903,96, pagata con mandato dell'Ateneo n. 667 del 11 marzo 2008;

- fattura n. 1 del 7 gennaio 2009, dell'importo di € 1.002,00, pagata con mandato del Dipartimento n. 482 del 30 marzo 2009, in data 7 aprile 2009.

#### Antica Macelleria Fanti Giuliano

- fattura n. 10 del 29 febbraio 2004, dell'importo di € 660,00, pagata in data 17 giugno 2004, con mandato dell'Ateneo n. 4619 del 24 maggio 2004;

- fattura n. 26 del 30 aprile 2004, dell'importo di € 595,00, pagata con mandato dell'Ateneo n. 5355 del 9 giugno 2004;

- fattura n. 60 del 31 luglio 2004, dell'importo di € 430,00, pagata in data 27 ottobre 2004, con mandato dell'Ateneo n. 9941 del 6 ottobre 2004;

- fattura n. 90 del 31 ottobre 2004, dell'importo di € 428,00, pagata in data 10 marzo 2005, con mandato dell'Ateneo n. 652 del 28 febbraio 2005, tratto dal capitolo - Contratti e contributi da altri Enti Pubblici e Privati - Utili M.P.S.;
- fattura n. 23 del 31 marzo 2005, dell'importo di € 1.029,50, pagata con mandato dell'Ateneo n. 4336 del 14 giugno 2005;
- fattura n. 63 del 30 giugno 2005, dell'importo di € 1.200,00, pagata in data 24 ottobre 2005, con mandato dell'Ateneo n. 7169 del 26 settembre 2005;
- fattura n. 134 del 31 dicembre 2005, dell'importo di € 2.612,00, pagata in data 28 aprile 2006, con mandato del Dipartimento n. 642 del 24 aprile 2006;
- fattura n. 28 del 31 marzo 2008, dell'importo di € 1.860,00, pagata in data 15 luglio 2008, con mandato dell'Ateneo n. 2607 del 5 maggio 2008.

Azzurra s.a.s. di Scala ed Urraro - operante nel commercio al minuto di prodotti ittici

- fattura n. 1 del 16 febbraio 2004, dell'importo di € 4.617,04, pagata in data 6 aprile 2004, con mandato dell'Ateneo n. 1700 del 17 marzo 2004;
- fattura n. 5 del 27 aprile 2004, dell'importo di € 4.855,08, pagata con mandato dell'Ateneo n. 5355 del 9 giugno 2004;
- fattura n. 8 del 28 luglio 2004, dell'importo di € 5.358,76, pagata in data 27 ottobre 2004, con mandato dell'Ateneo n. 9941 del 6 ottobre 2004;
- fattura n. 12 del 13 dicembre 2004, dell'importo di € 8.437,88, pagata in data 10 marzo 2005, con mandato dell'Ateneo n. 652 del 28 febbraio 2005;

- fattura n. 1 del 14 marzo 2005, dell'importo di € 2.970,00, pagata in data 11 luglio 2005, con mandato dell'Ateneo n. 3910 del 30 maggio 2005;
- fattura n. 02/A del 10 luglio 2005, dell'importo di € 3.506,30, pagata in data 11 novembre 2005, con mandato dell'Ateneo n. 8015 del 19 ottobre 2005;
- fattura n. 7 del 18 maggio 2007, dell'importo di € 2.300,98, pagata in data 17 agosto 2007, con mandato dell'Ateneo n. 5300 del 16 luglio 2007.

#### Hotel Athena

- fatture nn. 701, 702, 703, 704, 705, 706,707, 708,e 710, datate 20 aprile 2005, dell'importo complessivo di € 1.896,00, pagate in data 11 luglio 2005, con mandato dell'Ateneo n. 3813 del 27 maggio 2005;

#### Al Mangia s.r.l. - operante nel settore della ristorazione

- Fattura n. 21 del 18 aprile 2005, dell'importo di € 746,70, pagata in data 11 luglio 2005, con mandato dell'Ateneo n. 3813 del 27 maggio 2005.

#### Al Marsili - operante nel settore della ristorazione.

- fattura n. 5 del 2 marzo 2007, dell'importo di € 840,00, pagata in data 8 maggio 2007, con mandato dell'Ateneo n. 2869 del 24 aprile 2007.

Per tali fatti (e numerosi altri comportamenti delittuosi), a carico del prof Focardi e della sig.ra Rossi Lia (segretaria del Dipartimento per la Sicurezza Alimentare dell'Università di Siena) era stato avviato il procedimento penale n. 2757/08, ad oggi non definito.

Secondo la Procura Regionale, la vicenda in esame, oltre a rivestire rilevanza penale, costituiva un danno per il pubblico Erario, così come aveva ritenuto la stessa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena che aveva incaricato il Nucleo Provinciale della Guardia di Finanza di Siena di segnalare il fatto alla competente Procura della Corte dei conti per la Toscana, ai fini dell'esercizio dell'eventuale azione di responsabilità amministrativo-contabile.

Precisava la Procura che si trattava di spese pari a € 64.140,23 del tutto inutili e soprattutto ingiustificate, ma, considerato il decorso della prescrizione, di questa somma contestava solo € 8.991,06, corrispondenti alle fatture pagate nel periodo 2007-2009 (€1.924,12; €1.903,96; € 1.002,00, € 1.860,00, € 2.300,98).

Precisava, altresì, che la libertà di ricerca riconosciuta a ciascun docente universitario non si può tramutare nella possibilità di effettuare spese con denaro pubblico senza che ciò sia previsto e, soprattutto, senza una adeguata certificazione della necessità di detta spesa, della sua utilità per l'Ateneo e della verifica della corrispondenza tra la spesa effettuata e gli scopi perseguiti dalla Pubblica Amministrazione.

Nel caso di specie – rilevava la Procura – la spesa era stata effettuata con denaro pubblico, sebbene talvolta proveniente da donazioni di privati che comunque lo avevano donato per fini di ricerca all'Ateneo; inoltre, sarebbe stata evidente la mancata corrispondenza tra la finalità pubblica delle risorse e la natura non pubblica dei prodotti acquistati (dolci, carne, vini, liquori, salumi). Non vi sarebbe stata in atti alcuna certificazione idonea a dimostrare il carattere istituzionale degli acquisti e la loro utilità. Segnalava il requirente una anomalia: la circostanza che le fatture rilasciate dalla "Antica Macelleria Fanti Giuliano" non sarebbero state emesse con la

specificazione del tipo di prodotto venduto e del corrispondente peso, come invece per la totalità delle restanti emesse dalla stessa macelleria nei confronti di altri clienti, ma con la generica descrizione "*Carni e frattaglie di vario tipo*". A fronte di ciò, il signor Fanti aveva affermato in modo eloquente: "*la carne venduta risultò essere tutta carne idonea all'alimentazione e tagliata in modo usuale, carne, quindi, che normalmente viene venduta, tipo costate, roastbeef, fettine di maiale, bistecche di vitello, di maiale, petto di pollo, coniglio, tacchino, salsicce, prosciutto, salame ecc. e non scarti di macellazione o di taglio. In tutte le occasioni, l'acquisto della carne è stato effettuato direttamente dal prof. Focardi il quale, a seguito di una telefonata, era solito passare a ritirare l'ordinazione. Nelle occasioni in cui sui documenti fiscali è stata inserita la dicitura frattaglie, riferisco che trattasi di interiora, come ad esempio fegato, polmone milza, comunque, tutta carne idonea all'alimentazione e non, ribadisco, a scarti. Nei documenti fiscali emessi non è indicato né il peso né il tipo di carne venduto per espressa richiesta del prof. Focardi;.... io stesso provvedevo a confezionare il prodotto richiesto nelle apposite buste*" ( verbale del 30 marzo 2010 redatto dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Siena).

Analogamente accadeva per gli acquisti di pesce le cui fatture recavano la generica descrizione "*Prodotti ittici consegnati nel mese di...*". Secondo il requirente, anche la quantità acquistata di prodotti ittici sarebbe stata ingiustificata ( per es. nel 2004 erano stati acquistati € 23.000,00 di pesce), poiché sarebbero bastate poche decine di grammi – un cd. pool - per procedere alle analisi.

2. Focardi si costituiva con memoria difensiva in data 4.1.2013. Eccepiva l'infondatezza dell'intero impianto accusatorio, dichiarando che l'acquisito dei prodotti

alimentari rientrava nella sua attività di ricerca ed era espressione della libertà didattica, prerogativa di ciascun docente, e che era stato sovvenzionato a tale scopo anche da privati (Monte dei Paschi di Siena). Nel periodo 2009-2010, quale responsabile del CRISA (Centro di Ricerca Interdipartimentale per la sicurezza alimentare) aveva svolto la ricerca relativa ai livelli contaminanti negli alimenti della popolazione senese (cfr pubblicazione sul *Microchemical journal*, 2012): questo sarebbe stato il motivo dell'acquisto dei numerosi prodotti alimentari.

3. All'udienza del 6 febbraio 2013 la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

1. La domanda appare fondata poiché la documentazione in atti dimostra in modo inequivoco l'indubbia censurabilità della condotta del professor Focardi che ha speso denaro pubblico – perché solo di denaro pubblico si tratta anche quello oggetto di donazione di privati all'Università per fini di ricerca scientifica in quanto acquisito al bilancio dell'Ateneo - senza fornire una convincente giustificazione dell'effettivo utilizzo dell'intero materiale acquistato costituito da generi alimentari di particolare valore.

Come in altra fattispecie già esaminata da questa Sezione che riguardava un ingiustificato acquisto di quintali di prodotti ittici sempre da parte dell'odierno convenuto ( v. sent. 163 del 9.5.2013 di questa Sezione), il quale evidentemente era solito procedere ad acquisti con denaro dell'Ateneo senza controlli e con estrema libertà adducendo come motivo la ricerca scientifica, il Collegio rileva che non vi sono prove che i prodotti acquistati personalmente nella fattispecie dal Focardi fossero stati

impiegati effettivamente per attività di studio.

Anche in questo caso, la procedura seguita dal convenuto, priva di trasparenza nell'agire e del supporto di documentazione probante, porta a ritenere che la ricostruzione del requirente sia fondata. Il modo con cui è avvenuto l'acquisto lascia sorgere seri dubbi sull'effettivo utilizzo del materiale per finalità scientifica: il Focardi avrebbe scelto e richiesto personalmente ai venditori la merce. Particolarmente grave è la dichiarazione resa dal titolare della macelleria, il quale ha affermato che il convenuto acquistava con soldi pubblici i tagli più pregiati di carne sebbene poi chiedesse di scrivere in fattura "carne e frattaglie di vario tipo", al chiaro fine di nascondere la tipologia del prodotto acquistato che evidentemente era incompatibile con i fini di ricerca. Tale condotta non può che essere sintomatica dell'intenzionalità di approfittare di fondi assegnati alla ricerca – ormai acquisiti alle casse pubbliche – per acquisti con finalità personali. In effetti, suscita forti perplessità – per la quantità e per la circostanza di tempo - l'acquisto di carne il 31 dicembre 2005 con fattura n.134 (giorno prefestivo e proprio a ridosso del Capodanno) di € 2.612,00 di carne, come pure l'acquisto di pesce – soprattutto per l'entità della somma spesa - per un importo di € 8.437,88 con la fattura n.12/2004.

Inoltre, anche l'esame delle fatture emesse da "Dolci Cantine" non lascia dubbi sulla verosimile natura privata e personale degli acquisti effettuati dal Focardi. Se ne indicano alcune: nella fattura 9.6.2004 è indicato l'acquisto di 42 bottiglie di vini pregiati, quali Montepulciano, Rosso Montalcino, Chianti per un totale di € 653,76; nella fattura 24.2.05 è indicato l'acquisto di 12 bottiglie di Brunello di Montalcino '99, 12 bottiglie di vino Supertuscans, 12 di Chianti Classico e 4 di Grappa Vinsanto per un totale di € 1.451,95; nella fattura 26.6.07 sono indicate 49 bottiglie di Chianti Classico,

24 di Brunello di Montalcino e 12 di Nobile di Montepulciano.

Riesce davvero difficile pensare che alimenti così pregiati e di ingente quantità possano essere stati utilizzati per fini di ricerca il cui svolgimento è ispirato a tecniche di campionatura che non richiede l'acquisto di quantità considerevoli della stessa sostanza da analizzare, senza che il convenuto abbia lasciato seri e specifiche prove del suo impiego per finalità scientifica, in modo dettagliato e puntuale.

In sostanza, si tratta di fatture intestate tutte all'Università di Siena per l'acquisto di beni di cui non vi è prova dell'ingresso nel Dipartimento di Scienze Ambientali e, soprattutto, non vi è alcuna prova – né alcun indizio serio, preciso e concordante - di impiego a fini scientifici. Del resto, le notevoli quantità di carne, pesce e vini pregiati non possono essere giustificati da una pubblicazione scientifica alquanto sintetica e generica in cui non si dà conto delle quantità di materiali acquistati ma solo delle concentrazioni di mercurio e policlorobifenoli negli alimenti commerciali nella città di Siena comprendente l'intero periodo di acquisti sospetti (2001-2010), per giunta pubblicata nel 2012 dopo l'avvio delle indagini, quasi a giustificazione ex post della condotta dannosa.

Sebbene la normativa interna all'Ateneo preveda la possibilità di approvvigionamento con trattativa privata, ciò non vuol dire per nulla che il prof. Focardi era totalmente libero nell'agire poiché, gestendo denaro pubblico in qualità di titolare dei fondi, avrebbe dovuto motivare *nero su bianco* la scelta del contraente e indicare la finalità scientifica che perseguiva, documentare l'arrivo in Istituto del materiale e lo scarto dello stesso – in una parola, documentare l'impiego integrale dello stesso per fini di ricerca - e relazionare nel dettaglio i risultati della ricerca, che senza dubbio, data la

naturale deteriorabilità della carne e del pescato, non sarebbe durata a lungo e avrebbe richiesto solo qualche tempo – non anni – per la redazione/pubblicazione dei risultati ufficiali.

In altri termini, la difesa del prof. Focardi non è stata in grado di demolire l'impianto accusatorio e di provare il materiale passaggio dell'ingente (e, per questo, visibile) quantità di prodotti alimentari pregiati nell'istituto e del suo scarto finale, poiché lo scarto doveva comunque esserci dal momento che, come chiarito dal Focardi, l'esame sull'alimento si esegue estraendone un pool, ovvero una piccola quantità. Proprio pensando alla tecnica di esame utilizzata ci si domanda per quale motivo il Focardi avesse ordinato sempre tagli pregiati di carne – bistecche, roastbeef ecc. - anziché pezzi utilizzabili solo per l'estrazione a fini scientifici.

Nella citazione si indicano anche delle fatture per spese di hotel e ristorazione, ma, sebbene la Procura non vi si soffermi lungamente poiché si riferisce alla parte di danno caduta in prescrizione, deve rilevarsi che anche tali spese, prive di documentazione giustificativa ( il rimborso di albergo e dei pasti è soggetto a precise norme in materia di missioni e trasferte e, soprattutto, trova giustificazione solo in documentazione non solo contabile ma anche relativa all'evento cui si riferisce la missione e ai soggetti che ne hanno usufruito) sono sintomatiche del discutibile e disinvolto modo del convenuto di gestire il denaro pubblico messo a disposizione per fini di ricerca.

2. In sostanza, concordando con il requirente, ritiene il Collegio che appaia verosimile che gli alimenti acquistati possano essere stati destinati dal convenuto a finalità diverse da quelle istituzionali, poiché costui non ha assolto all'importante obbligo della

rendicontazione, non potendo questi prescindere, appunto, dall'obbligo di giustificare l'impiego di risorse pubbliche di cui aveva la disponibilità in qualità di titolare dei fondi. Sarebbe bastato, non tanto esibire pubblicazioni scientifiche che non contengono nulla in merito alle quantità acquistate, ma le prove dello scarico, dell'impiego e dello scarto del materiale acquistato in seno all'Istituto.

Orbene, il titolare dei fondi era il professor Focardi che, pertanto, approfittando del suo ruolo, ha proceduto liberamente alla scelta del contraente ( per molti anni, si è servito dagli stessi esercizi) e alla determinazione del *quantum* adducendo il motivo della ricerca; la congruità dei fondi spesi sarebbe stata valutata talvolta con un visto di congruità, ma appare evidente che tale controllo si riferisce alla spesa per l'acquisto ai fini di ricerca e non si estende all'accertamento dell'effettivo impiego a tale fine. Del resto, nella maggioranza delle fatture vi è in calce proprio la firma di Focardi.

Ne deriva una esclusiva responsabilità del convenuto che, sapendo di poter agire liberamente, considerando le larghe maglie che l'Ateneo accordava all'impiego delle risorse, ha abusato delle sue funzioni per dare avvio a una procedura di acquisto di prodotti alimentari di cui non risulta poi aver fatto impiego ai fini della ricerca.

3. In conclusione, ritiene il Collegio che, in assenza di altri elementi, la spesa sostenuta non solo appaia eccessiva rispetto al fine perseguito, ma anche che non sia stata provata la sua effettiva utilità scientifica. Ne deriva che l'esborso disposto dal Focardi deve essere considerato un danno erariale.

Come detto, il Collegio non ritiene affatto probante il materiale scientifico prodotto dal convenuto a sostegno delle sue argomentazioni. La pubblicazione scientifica, in atti, risalente a tre anni dopo l'ultimo acquisto e otto dal primo, non chiarisce affatto se i

prodotti acquistati dal Focardi in quelle diverse occasioni ( del valore di circa 60.000,00 euro ove non si consideri la prescrizione) siano stati effettivamente e integralmente utilizzati per la ricerca.

Pertanto, costui deve essere chiamato a rifondere all'Università di Siena la somma di € 8.991,06, pari alla spesa affrontata per detti acquisti considerando l'intervenuta prescrizione.

Su detta somma è dovuta, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi.

Trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi devono essere calcolati secondo i criteri che seguono:

- la rivalutazione va calcolata secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), a decorrere dalla data da ciascun singolo esborso di somme - data rinvenibile nei mandati di pagamento emessi in occasione dei pagamenti - fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- gli interessi legali vanno calcolati dalla stessa data fino al soddisfo sulle somme rivalutate per ciascun singolo pagamento, anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali le predette somme si incrementano nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria (Cass. Sez. 2, n. 18028 del 2010 Sez. III n. 5671 del 2010, Sez. I n. 4587 del 2009, SS.UU. n. 1712 del 2005).

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono altresì dovuti, sulle somme come sopra incrementate, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico del convenuto.

**P.Q.M.**

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, condanna Silvano Focardi al pagamento di € 8.991,06, in favore dell'Università di Siena, oltre interessi e rivalutazione, da liquidarsi come indicato in parte motiva.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a carico del convenuto, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, in euro 348,32.=(Euro trecentoquarantotto/32.=)

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2013.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Dr.ssa Paola Briguori

F.to Dr. Francesco Pezzella

Depositata in Segreteria il 17 LUGLIO 2013

Il Direttore di Segreteria

F.to dr.ssa Paola Altini

